

F.A.Q.

GARA EUROPEA CON PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DI MILANOSPORT S.p.A. DIVISI IN LOTTI DAL 31/12/2023 AL 31/12/2026 - REP. 11/2023.

D.1 Siamo a sottoporre i seguenti quesiti:

1. (PER TUTTI I LOTTI) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: **ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI**: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di **ESCLUSIONE OFAC**, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.
2. La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nei Capitolati RC PATRIMONIALE e TUTELA LEGALE della seguente appendice: **APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE** Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza. Ai fini della presente appendice, per l’Area Specifica si intende: (a) la Repubblica di Bielorussia e/o (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.
3. Chiediamo, se l’Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.
4. Per il Lotto Infortuni, chiediamo inoltre se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate.
5. Per il lotto RC GENERALE, chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di **ESCLUSIONE CYBER**, ma in una versione anche solo in

parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima Esclusione Cyber Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability. Per Cyber Liability si intende: (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l'uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente; (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell'Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato. (iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell'Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell'Assicurato; (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall'operatività dei siti internet, intranet o extranet dell'Assicurato. La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell'attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.

6. Chiediamo di conoscere premio annuo lordo in corso ed assicuratore uscente di tutte le polizze oggetto di procedura.

R.1 Di seguito le risposte ai quesiti.

1. Si conferma che, ad eccezione del capitolato del Lotto 1b Furto, la clausola è prevista nei CSP. Nulla osta a consentirne la sostituzione da parte del concorrente, solo qualora il contenuto della clausola sia sostanzialmente il medesimo.
2. Nulla osta a consentire l'inserimento da parte del concorrente dell'appendice "Restrizione dell'ambito di applicazione territoriale" per i Lotti nn. 4 Tutela Legale e 5 RC Patrimoniale.
3. Si conferma che la Contraente NON ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.
4. Lotto n. 3 Infortuni cumulativa. Si conferma che al momento NON sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla Contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate.
5. Lotto n. 2 RCTO. Nulla osta a consentire l'inserimento da parte del concorrente della Clausola "Esclusione Cyber".
6. Le informazioni non sono ritenute indispensabili per la formulazione dell'offerta.

D.2 In relazione al lotto RCTO si richiede la possibilità di inserire le seguenti clausole di esclusione:

- 1) "Esclusione Cyber Crime A maggior precisazione la Società non fornirà copertura assicurativa in relazione a perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da: - atto doloso informatico (Cyber crime). - denial of service. - disservizio del fornitore di servizi IT di Outsourcing. - interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una o più nazioni o continenti. A tal proposito si definisce: Atto doloso informatico (Cyber crime): atto illecito commesso deliberatamente da un

dipendente dell'assicurato o da parte di terzi (anche per il tramite di un programma dannoso ad esempio Bomba logica, APT, Computer Malware, Worm e più genericamente Virus informatici), utilizzando le Risorse di sistema e/o di rete dell'assicurato, che consiste nell'introduzione, alterazione o distruzione dei "Data" dell'assicurato, in assenza di danno fisico al sistema informatico, ai suoi impianti di telecomunicazione o alle infrastrutture dell'Assicurato; Denial of service: privazione totale o parziale di origine dolosa dell'utilizzo delle Risorse di sistema e/o di rete dell'Assicurato: - in assenza di alterazione o distruzione delle apparecchiature informatiche, dei sistemi di telecomunicazione, delle infrastrutture o dei Data e - dovuta ad un attacco attraverso l'uso di una o più reti di telecomunicazioni (es Internet) progettato e mirato ad interrompere le Risorse di sistema e/o di Rete dell'Assicurato".

- 2) I danni verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, tumulti insurrezione, occupazione militari, atti vandalici, sabotaggio o sim.

R.2 Di seguito le risposte ai quesiti.

- 1) Lotto RCTO – Nulla osta a consentirne l'inserimento della Clausola di esclusione Cyber Crime da parte del concorrente.
- 2) Lotto RCT – Inserimento della Clausola di esclusione dei danni verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, tumulti insurrezione, occupazione militari, atti vandalici, sabotaggio o simili: Si conferma quanto previsto dal CSP di gara.

D.3 1) LOTTO 1A - INCENDIO: per quanto riguarda la variante "riduzione del minimo scoperto sulla garanzia fenomeni atmosferici" riteniamo ci sia un refuso per quanto concerne gli importi indicati nella scheda di offerta tecnica, in quanto nel capitolato di polizza per questa garanzia è indicato uno scoperto del 10%, con il minimo di € 2.500, mentre nella scheda tecnica viene chiesto di ridurre il minimo da euro 20.000 ad euro 10.000.

Chiediamo pertanto la rettifica della scheda tecnica.

2) LOTTO 1A - INCENDIO: chiediamo conferma che, per quanto riguarda i danni causati da atti vandalici e dolosi/eventi socio-politici/terrorismo/sabotaggio, si intendono esclusi i danni da imbrattamento di macchinari ed attrezzature poste all'esterno e quelli derivanti da furto, rapina, smarrimento, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

3) LOTTO 1B - FURTO: chiediamo conferma che le somme assicurate rappresentano la massima esposizione annua per ciascuna partita.

R.3 1) Si segnala che la scheda tecnica relativa al Lotto 1a Incendio riporta il seguente refuso: Riduzione del minimo scoperto sulla garanzia Fenomeni atmosferici da € 20.000,00 a € 10.000,00.

Si conferma che la suddetta variante è relativa alla garanzia Inondazioni, alluvioni.

Pertanto, viene pubblicata la scheda di offerta tecnica corretta in sostituzione di quella errata: **"Rettifica Allegato_OT_Scheda_off_tecnica_Lotto1a_Incendio_1b_Furto_ed230828"**.

2) Si rimanda a quanto previsto dal CSP di gara.

3) Si rimanda a quanto previsto dal CSP di gara e più precisamente agli schemi delle somme assicurate e dei sottolimiti di indennizzo.